



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ REACH

Spett.le Cliente, con la presente si certifica che i nostri articoli sono pienamente conformi ai requisiti **REACH***, Regolamento dell'Unione Europea (CE) 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH):

- Secondo la struttura del regolamento REACH, la nostra azienda è un produttore di "ARTICOLI". Non produciamo "sostanze" o "preparati" e i nostri articoli non comportano il rilascio intenzionale di sostanze. Pertanto non è richiesta la registrazione o la preregistrazione o l'autorizzazione per il prodotto/articolo che forniamo.
- Per quanto riguarda i requisiti dell'articolo 33 del reg. REACH: "Obbligo di comunicare informazioni su sostanze contenute in articoli" Trancerie Emiliane S.p.A. che nessuna delle SVHC (Elenco di sostanze candidate estremamente preoccupanti per l'autorizzazione pubblicato in conformità con l'articolo 59 del regolamento REACH) è presente nel nostro prodotto/articolo in una concentrazione pari o superiore allo 0,1%.
- Rispetto ai requisiti dell'articolo 67 del reg. REACH: "Una sostanza in quanto tale, in un preparato o in un articolo, di cui all'allegato XVII, soggetta a restrizioni d'uso non deve essere immessa sul mercato europeo, o utilizzata, a meno che non rispetti le condizioni di quella restrizione". Dichiariamo che nessuna delle sostanze soggette a restrizione di uso è presente nel nostro prodotto/articolo.
- SCIP: è il database contenente le informazioni sulle sostanze preoccupanti negli articoli o in oggetti complessi ("Substances of Concern In articles as such or in complex articles (Products)", istituito per ottemperare alla Direttiva quadro sui Rifiuti. Ovviamente, non essendo presenti tali sostanze nei nostri prodotti, non abbiamo l'obbligo di comunicazione all'ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche).

Poiché il regolamento REACH è aggiornato frequentemente, per le principali modifiche successive, come l'inserimento delle sostanze SVHC nell'Allegato XIV, l'inserimento di sostanze soggette a restrizioni nell'Allegato XVII, la nostra Società valuterà successive revisioni nel tempo e aggiornerà la dichiarazione per riflettere questi cambiamenti. In caso di mancata presentazione di nuova Dichiarazione si intende confermata la validità di quanto riportato nella (IT) Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 98/39- L 98/40 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernente REGOLAMENTO (UE) 2022/477 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente, la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Per qualunque chiarimento o informazione, scrivere al ns. referente aziendale, Sig. Di Grandi Vincenzo all'indirizzo v.digrandi@trancerieemiliane.it.

20/10/2022

TRANCERIE EMILIANE S.p.A.

*Il REACH è un regolamento dell'Unione europea, adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche, aumentando al contempo la competitività dell'industria chimica dell'UE.